

STATUTO

CENTRO SIPSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BATTIPAGLIA SA VIA P. BARATTA
105/C

Numero REA: SA - 438428

Codice fiscale: 05342200655

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" alla Raccolta n. 1346	
	STATUTO	
	TITOLO I -DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1 E' costituita ai sensi della Legge 381/1991 la	
	società cooperativa denominata:	
	"CENTRO SIPSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Battipaglia	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione	
	eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi	
	dell'art.111-ter disp. att. c.c. Il trasferimento di sede	
	nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'Organo	
	amministrativo. La pubblicità di tale trasferimento è	
	disciplinata dall'art. 111 ter delle disposizioni di	
	attuazione del Codice Civile. La Cooperativa potrà	
	istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II -SCOPO -OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge	

	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e	
	solidaristico. La Cooperativa, inoltre, è retta e	
	disciplinata secondo il principio della mutualità senza	
	fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello	
	di ottenere tramite la gestione in forma associata	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci	
	lavoratori. La Cooperativa può svolgere la propria	
	attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore	
	stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma,	
	consentita dalla legislazione vigente, compreso il	
	rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo	
	sociale. La Cooperativa può aderire ad una delle	
	organizzazioni di rappresentanza del mondo cooperativo,	
	ai suoi organismi periferici nella giurisdizione dei	
	quali ha la propria sede sociale ed alle sue	
	articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri	

	organismi economici o sindacali che propongono iniziative	
	di attività mutualistiche e cooperativistiche.	
	3.2 Lo scopo principale che la cooperativa intende	
	perseguire è quello dell'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini, attraverso la gestione di: servizi	
	socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1,	
	lettera a) della legge n.381/91, attività finalizzate	
	alla qualificazione umana, morale, culturale e	
	professionale, al recupero e alla valorizzazione delle	
	risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano	
	in stato di bisogno e/o di svantaggio ovvero in	
	condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale,	
	ecc. Tali scopi possono essere perseguiti anche in	
	collaborazione con enti ed associazioni senza finalità di	
	lucro, enti e società pubblici e privati.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, in	
	recepimento dell'articolo 1 lettera a) della Legge	
	381/91, la Cooperativa intende perseguire l'interesse	
	generale della Comunità alla promozione umana e alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi avendo quali	

	obiettivi la realizzazione di servizi per handicappati,	
	tossicodipendenti, minori e persone in condizione di	
	disagio sociale, in stato di bisogno, emarginazione e	
	svantaggio, disabili fisici e psichici, immigrati, donne	
	sole con figli, detenuti, ex detenuti, anziani, ecc.,	
	attraverso le attività di:	
	- servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati presso la famiglia, la scuola o	
	strutture di accoglienza;	
	- attività formativa e di consulenza;	
	- gestione di centri socio -occupazionali.	
	E in particolare:	
	- servizi diurni e notturni di assistenza presso	
	ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo,	
	luoghi di villeggiatura etc., ad anziani, ammalati,	
	disabili e degenti;	
	- consulenza psicologica, psicodiagnostica,	
	psicoterapica, familiare;	
	- servizi di logopedia, di psicomotricità, di	
	fisioterapia, di musicoterapia, di pet-therapy, di teatro	
	terapia, di terapia occupazionale e gruppi di auto-aiuto;	
	- valutazione, riabilitazione e potenziamento delle	

	anomalie dell'apprendimento, delle disabilità e	
	dell'handicap;	
	- erogazione di servizi riabilitativi, gestione centri di	
	riabilitazione;	
	- promozione, organizzazione e realizzazione di servizi	
	sociali e socio-sanitari;	
	- gestione di servizi socio-assistenziali generici e	
	qualificati, servizi sanitari, paramedici,	
	infermieristici;	
	- gestione e realizzazione di servizi assistenziali,	
	residenziali e non, territoriali e domiciliari;	
	- servizi di accompagnamento, guida, in soggiorni	
	climatici e di vacanza per soggetti in difficoltà, anche	
	su richiesta di Enti pubblici e organizzazioni diverse;	
	- progettazione e realizzazione di attività di	
	orientamento scolastico e professionale, di prevenzione	
	dei comportamenti a rischio e di promozione delle	
	risorse;	
	- ricerca, progettazione, formazione, riqualificazione ed	
	aggiornamento nell'ambito delle attività socio-sanitarie,	
	professionali, psico-educative e rivolte al personale	
	della scuola;	
	- tutte le attività di cui alla Legge Regione Campania n.	
	11 del 23/10/2007;	
	- gestione e promozione di servizi e centri per	

	l'infanzia e l'adolescenza;	
	- gestione e promozione di attività e centri	
	specialistici di mediazione scolastica e psicopedagogica;	
	- assistenza specialistica e supporto alle attività	
	scolastiche ed educative;	
	- prevenzione, promozione e animazione sociale del	
	territorio locale;	
	- progettazione, coordinamento, gestione e/o	
	realizzazione di corsi di lingua straniera, di	
	informatica, di utilizzo del computer e delle nuove	
	tecnologie;	
	- ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze	
	sociali, psicologiche e umanistiche;	
	- promozione e organizzazione di convegni, congressi,	
	conferenze, seminari, ricerche e simili nel campo delle	
	scienze sociali, psicologiche, umanistiche e servizi	
	sociali in generale;	
	- gestione, coordinamento e realizzazione di altre	
	attività, di consulenza tecnica e professionale nel campo	
	dei servizi sociali e di altri servizi previsti dalla	
	legge 328 del 2000.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La	

	Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente	
	anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività	
	previste nel presente Statuto;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte	
	dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o	
	organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.	
	4.2 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e	
	integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni e	
	altri strumenti finanziari, assumere partecipazioni in	
	altre imprese aventi scopo analogo o strumentale al	
	raggiungimento del proprio, con espressa esclusione di	
	qualsiasi attività finanziaria nei confronti del	
	pubblico.	
	4.3 La cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai	

	regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività	
	sono definite con apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea sociale.	
	4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	b) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che	
	condividono le finalità di promozione umana della	
	Cooperativa.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e	
	lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	

	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali. Non possono essere	
	soci lavoratori coloro che non rispettano i requisiti	
	previsti dal comma 2 dell'art.2527 c.c. e succ. mod.,	
	fatte salve eventuali deroghe previste dalla legge	
	stessa. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della società.	
	5.2 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione	
	del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.3 Gli aspiranti soci cooperatori devono possedere	
	un'anzianità di lavoro di almeno 3 anni, nonché	
	un'esperienza in qualità di socio cooperatore in	
	cooperative affini o similari di almeno un anno.	
	5.4 In nessun caso possono essere soci coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini, o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)	

	6.1	L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione
		di nuovi soci cooperatori anche se sprovvisti dei
		requisiti di cui all'art. 5 in una categoria speciale in
		ragione dell'interesse:
		a) alla loro formazione professionale;
		b) al loro inserimento nell'impresa.
	6.2	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo
		amministrativo può ammettere alla categoria dei soci
		speciali coloro che debbano completare o integrare la
		loro formazione professionale in ragione del
		perseguimento degli scopi sociali ed economici, in
		coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della
		cooperativa.
	6.3	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il
		consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria
		dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere,
		ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi
		sociali ed economici, in coerenza con le strategie di
		medio e lungo periodo della cooperativa.
	6.4	La delibera di ammissione del consiglio di
		amministrazione, in conformità con quanto previsto da
		apposito regolamento, stabilisce:
		1). La durata del periodo di formazione o di inserimento
		del socio speciale;
		2). I criteri e le modalità attraverso i quali si

	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3). Il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'art. 28, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in assemblea.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'organo amministrativo della	
	cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	
	2422 e 2545 bis del codice civile.	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.	
	13 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso di almeno tre mesi.	

	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio	
	appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle	
	individuate dall'art.14 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza	
	dei doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento	
	nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale	
	collaborazione con la compagine societaria; il mancato	
	adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dall'organo amministrativo anche prima del termine	
	fissato al momento della sua ammissione per il godimento	
	dei diritti pari ai soci ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio	
	appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita	
	domanda all'organo amministrativo che deve verificare la	
	sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente	

	statuto. La deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato	
	accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60	
	giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla	
	legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	

	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere	
	all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di	
	quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i	
	requisiti previsti dal precedente art. 7.1 e 7.2	
	7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori,	
	sul libro dei soci.	
	7.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la	
	domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine	
	di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	

	se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	7.7 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote del valore nominale di euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero) cadauna.	
	8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non	
	può essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione degli amministratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione agli	
	amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con	
	riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel	
	precedente art.8.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo,	
	la cessione può essere effettuata esclusivamente per	

	l'intera quota detenuta dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il	
	socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- se prevista dal regolamento la tassa di ammissione, a	
	titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La	
	variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	

	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata, o e-mail	
	certificata (pec) alla cooperativa.	
	10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di	
	cui all'art. 5, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando	
	alla formazione degli organi sociali e alla definizione	
	della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo	
	e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,	
	nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici	
	e alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a	
	seconda della necessità e, in particolare, prestano il	
	loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del	
	rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa	
	stessa.	
	10.4 È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire	

	contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in	
	quelle che perseguono identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in	
	considerazione delle caratteristiche, della tipologia del	
	rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio	
	allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di	
	terzi, nonché in qualità di socio, presso altre	
	cooperative.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e	
	i documenti relativi all'amministrazione. Il socio non	
	amministratore che intende procedere alla consultazione	
	dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta	
	all'organo amministrativo, il quale determinerà la data e	
	l'orario della consultazione entro sette giorni dal	
	ricevimento della richiesta, comunicandola	
	tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere	
	effettuata mediante lettera raccomandata A/R, ovvero	
	tramite fax o e-mail. Tali diritti non spettano ai soci	

	in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o	
	inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la	
	società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata recante l'indicazione delle generalità del	
	socio recedente e del domicilio per le comunicazioni	
	inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il	
	recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato	
	entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del	
	socio. Il recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta	

	giorni, la società revoca la delibera che lo legittima	
	ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se	
	ricorrono i motivi che, a norma della legge e del	
	presente statuto, legittimino il recesso. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il	
	tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici	
	tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con	
	la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre	
	mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso	
	non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che:	

	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei	
	soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la cooperativa, senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato	
	sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la	
	prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si	

	trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso,	
	quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo	
	amministrativo può derogare l'applicazione di detto	
	punto, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	j) non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previste nel	
	regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n.	
	142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di	
	referimento;	
	k) danneggi moralmente o materialmente la società o	
	fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la	
	società.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	

	libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso del capitale da essi effettivamente versato	
	ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo	
	art.17, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si	
	è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La	
	liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art.2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	15.2 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione	
	per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui	
	liquidazione, unitamente agli interessi legali, può	
	essere corrisposta in più rate entro un termine massimo	
	di cinque anni.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	

	nella misura e con le modalità di cui al precedente	
	art.15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	17.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote	
	in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro	
	i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva	
	legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14	
	oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	17.3 La cooperativa può compensare il debito derivante	
	dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento	

	della prestazione mutualistica o dal rimborso dei	
	prestiti, con il credito derivante da penali, ove	
	previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e	
	da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art.1243 del codice civile.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della società	
	risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti	
	non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	la esclusione hanno avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	TITOLO IV -SOCI VOLONTARI	
	Art. 18 (Requisiti)	
	18.1 Ai sensi dell'art. 2, L. n. 381/1991, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare	
	la metà del numero complessivo dei soci.	
	Art. 19 (Domanda di ammissione)	
	19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci	

	volontari della cooperativa dovranno presentare apposita	
	domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in	
	misura comunque non inferiore a 25 euro né superiore al	
	limite massimo stabilito dalla legge per i soci	
	cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	il consiglio di amministrazione, che provvede	
	all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare	
	gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con	
	l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 (Obblighi)	
	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al	
	precedente art.10; l'obbligo di prestare la propria	
	attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità	
	data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la	

	medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	20.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi	
	momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera	
	raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un	
	mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa	
	medesima nei casi previsti dal precedente art. 14,	
	compatibilmente con la particolare natura del suo	
	rapporto sociale.	
	20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale	
	fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed	
	esclusione si verificano negli stessi termini previsti	
	per i soci cooperatori.	
	TITOLO V -SOCI SOVVENTORI	
	Art. 21 (Soci sovventori)	
	21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III	
	del presente statuto, possono essere ammessi alla	
	cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 22 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote trasferibili del valore di euro	
	25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.	
	22.2 Per essere tale, il socio sovventore deve	
	sottoscrivere un numero minimo di 100 quote.	

Art. 23 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)		
23.1	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
23.2	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
23.3	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
Art. 24 (Deliberazione di emissione)		
24.1	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	

	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo	
	restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al	
	dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I	
	voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i	
	voti dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d),	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il	
	capitale conferito dai soci ordinari.	
	24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti	

	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)	
	25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del	
	codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso	
	spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in	
	sede di emissione delle quote a norma del precedente	
	articolo.	
	25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI -PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 (Elementi costitutivi)	
	26.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 22;	
	d) dalla riserva straordinaria;	

	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei	
	soci e/o prevista per legge.	
	26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i	
	soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	26.3 Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente	
	lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante	
	la vita della cooperativa, né all'atto del suo	
	scioglimento	
	Art. 27 (Bilancio di esercizio)	
	27.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio.	
	27.2 Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura e all'oggetto della società,	
	segnalate dagli amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	27.3 La decisione dei soci che approva il bilancio	

	delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici.	
	27.4 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare	
	gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie	
	per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 28 (Ristorni)	
	28.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non	
	potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo	

	documentato di gestione generato esclusivamente	
	dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito	
	dall'art. 3 della legge n.142/2001 e successive	
	modificazioni).	
	28.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del	
	bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che	
	potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun	
	socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento.	
	TITOLO VII -DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'	
	Art. 29 (Decisioni dei soci)	
	29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della società, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	

	29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei	
	soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dell'organo	
	di controllo o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	29.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere	
	a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle	
	forme, rispettivamente, di cui agli artt. 30, 31 e 32.	
	29.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere	
	d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle	
	forme di cui al successivo artt. 33 e 34.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante consultazione	
	scritta)	
	30.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di	

	uno o più amministratori o di tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e	
	consiste in una proposta di deliberazione che deve essere	
	inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla	
	proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da	
	adottare.	
	30.2 Ai soci è assegnato il termine di 15 giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e	
	sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la	
	proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore	
	a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.	
	30.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un	
	diniego.	
	30.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine	
	suddetto è considerata voto contrario.	
	30.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le	
	consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti	
	i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se	
	nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota	
	di capitale da ciascuno rappresentata;	

	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide	
	con la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto	
	dagli stessi soci.	
	30.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	30.7 Il documento contenente la proposta di decisione	
	inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla	
	società e recanti l'espressione della volontà dei soci	
	devono essere conservati dalla società. Tutti i detti	
	documenti possono anche essere redatti e spediti su	
	supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 31 (Decisioni mediante consenso espresso per	
	iscritto)	
	31.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	
	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	assembleare e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita	
	proposta di decisione ai sensi del precedente art. 30.	
	Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio	
	con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto	
	della proposta di decisione, del quale il socio	
	consenziente dichiara di essere sufficientemente	

	informato. I consensi possono essere trasmessi con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	31.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto	
	qualora pervengano alla società, nelle forme	
	sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della	
	prima comunicazione, i consensi di tanti soci che	
	raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo	
	art.34.	
	31.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i	
	soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se	
	nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota	
	di capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide	
	con la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto	
	dagli stessi soci.	
	31.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	31.5 I documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere	

	conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono	
	anche essere redatti e spediti su supporto informatico,	
	corredato di firma digitale.	
	Art. 32 (Decisioni mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)	
	32.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni	
	di cui agli artt. 29, 30, 31 e 32 del presente articolo,	
	se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può	
	esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti	
	previsti dall'art.24 se socio sovventore oppure dall'art.	
	36 se socio cooperatore persona giuridica.	
	32.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta	
	o sulla base del consenso espresso per iscritto sono	
	adottate con il voto favorevole della maggioranza dei	
	voti attribuibili a tutti i soci.	
	Art. 33 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	assembleare)	
	33.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere	
	d) ed e) del precedente art. 29 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le	
	decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	

	collegiale.	
	33.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro	
	luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	33.3 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con	
	lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio	
	risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a	
	mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal	
	socio e che risultino dal libro dei soci.	
	33.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati	
	il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché	
	l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di	
	convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza	
	prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse	
	legalmente costituita; nell'avviso potranno essere	
	previste ulteriori convocazioni successive alla seconda,	
	sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni	
	non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.	

	33.5	In mancanza dell'adempimento delle suddette
		formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita
		quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con
		diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e
		dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno
		degli intervenuti può opporsi alla discussione degli
		argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
		informato.
		Art. 34 (Decisioni dei soci mediante deliberazione
		assembleare: costituzione e quorum deliberativi)
	34.1	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente
		costituita quando siano presenti o rappresentati la metà
		più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
		In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente
		costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
		rappresentati aventi diritto al voto.
	34.2	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
		voti.
		Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento
		anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla
		trasformazione del tipo e sulla fusione della società
		oppure sul trasferimento della sede sociale anche in
		altre località del territorio dello Stato, tanto in prima
		quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono
		essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con

	diritto di voto.	
	Art. 35 (Votazioni)	
	35.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'assemblea.	
	35.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	35.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o	
	video collegati, a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità	
	di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	

	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora	
	ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura	
	della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno	
	presenti il presidente e il segretario.	
	Art. 36 (Voto)	
	36.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni	
	e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	36.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	36.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art.	
	24.	
	36.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui	
	all'art. 7, è possibile attribuire più voti, ma non oltre	
	cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al	
	numero dei loro membri, in conformità con i criteri	
	stabiliti da un apposito regolamento.	
	36.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà	
	di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente	
	alla medesima categoria di socio cooperatore o	

	sovventore, e che non sia amministratore o dipendente	
	come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun	
	socio non può rappresentare più di un socio. La delega	
	non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	Art. 37 (Presidenza dell'assemblea)	
	37.1 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed	
	in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario,	
	anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio.	
	TITOLO VIII -AMMINISTRAZIONE	
	Art. 38 (Amministrazione)	
	38.1 La società è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione.	
	38.2 Il consiglio di amministrazione sarà composto da un	
	numero di consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	38.3 La maggioranza dei componenti il consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	

	38.4	I componenti dell'organo amministrativo durano in
		carica per il periodo fissato all'atto della nomina e non
		possono essere nominati per un periodo superiore a tre
		esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata
		per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
		esercizio della loro carica.
	38.5	Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il
		vice presidente.
		Art. 39 (Compiti degli Amministratori)
	39.1	Gli amministratori sono investiti dei più ampi
		poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli
		riservati alla decisione dei soci dalla legge.
	39.2	Gli amministratori possono delegare parte delle
		proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste
		dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia
		di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle
		decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i
		soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un
		comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,
		determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali
		modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli
		organi delegati devono riferire agli amministratori e al
		collegio sindacale sul generale andamento della gestione
		e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
		operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o

	caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	39.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno	
	per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi	
	forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi	
	comitati scientifici, determinandone, con apposita	
	delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 40 (Metodi decisionali semplificati)	
	40.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo	
	quanto previsto nel successivo art. 41, sono adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà	
	deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo	
	la nomina.	
	40.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del	
	presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste	
	in una proposta di deliberazione che deve essere inviata	
	a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono	
	risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare,	
	nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	40.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	

	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	collegiale e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei consiglieri, in adesione ad una	
	predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una	
	dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e	
	chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione,	
	del quale il consigliere consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto consenso.	
	40.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso	
	può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione,	
	ivi compresi il telefax e la posta elettronica.	
	40.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese	
	con il voto favorevole della maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Art. 41 (Metodo decisionale collegiale)	
	41.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art.	
	2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei	
	progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni	
	di aumento di capitale), e dall'art. 2544, comma 1	
	(poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici), ovvero quando lo richieda la	
	maggioranza degli amministratori in carica ovvero in	

	tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo, le decisioni del consiglio di	
	amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	41.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene	
	convocato e quindi chiamato a formare le proprie	
	deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata,	
	ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per	
	esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni	
	prima dell'adunanza.	
	41.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori	
	in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Art. 42 (Integrazione del consiglio)	
	42.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei	
	modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	42.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione	
	dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	42.3 In caso di mancanza sopravvenuta del consiglio	
	d'amministrazione, il ricorso alla decisione dei soci	
	deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se	

	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è	
	tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 43 (Compensi agli amministratori)	
	43.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i	
	compensi dovuti agli amministratori e ai membri del	
	comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio,	
	sentito il parere del collegio sindacale, se nominato,	
	determinare il compenso dovuto agli amministratori,	
	tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad	
	alcuno di essi.	
	Art. 44 (Rappresentanza)	
	44.1 Il presidente dell'organo amministrativo ha la	
	rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	44.2 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare	
	affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.	
	44.3 Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e	

	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	44.4 In caso di assenza o di impedimento del presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice	
	presidente.	
	44.5 Il presidente del consiglio d'amministrazione,	
	previa apposita delibera dell'organo amministrativo,	
	potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX -ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 45 (Organo di controllo o revisore)	
	45.1 Quando obbligatorio per legge provvedono alla nomina	
	dell'organo di controllo o del revisore.	
	45.2 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche	
	monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio	
	sindacale previste per le società per azioni.	
	45.3 Salvo diversa decisione dei soci all'atto della	
	nomina, l'organo di controllo è costituito da un solo	
	membro effettivo.	
	45.4 Nel caso di nomina facoltativa dell'organo di	
	controllo o del revisore, le competenze e i poteri sono	
	determinati dai soci nell'atto di nomina.	

	TITOLO X -SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 46 (Scioglimento anticipato)	
	46.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i	
	poteri.	
	Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)	
	47.1 In caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO XI -DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 48 (Regolamenti)	
	48.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed	
	i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	le modifiche statutarie.	
	48.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se	
	verranno costituiti.	
	Art. 49 (Divieti)	
	49.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità	

	prevalente, che la società intende assumere e mantenere,	
	la stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore	
	ai due punti superiori rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	49.2 I principi in materia di remunerazione del capitale,	
	di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio	
	residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati.	
	Art. 50 (Rinvio)	
	50.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società	

53 di 54

54 di 54